



ORDINANZA N. 30/2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR  
TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la relazione di servizio n. 662/18 del 13.9.18 con la quale si rappresentava lo stato di degrado dello scivolo pubblico di alaggio e varo sito presso l'istmo di Nisida, tra le concessioni Ormezzio Mare Blu e Lega Navale di Pozzuoli ed il connesso potenziale pericolo nell'utilizzo dello stesso;

**RITENUTO NECESSARIO** procedere alla interdizione, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, dello scivolo sopra menzionato, così come specificato nel dispositivo;

**VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima, nonché l'art.6 della legge n. 84 del 28.01.1994 e s.m.i

**VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

**ORDINA**

**Art.1**

Lo scivolo di alaggio e varo sito presso l'istmo di Nisida, tra le concessioni Ormezzio Mare Blu e Lega Navale di Pozzuoli, di dimensioni pari a mt 6 x 3,5, è interdetto a qualsiasi uso, al transito di persone e mezzi fino all'esecuzione di lavori di consolidamento e messa in sicurezza.

L'A.d.S.P. provvederà alla delimitazione e apposizione del relativo avviso di pericolo, riportante gli estremi della presente ordinanza.

**Articolo 2**

Salvo che il fatto non costituisca un diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, la violazione alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.



N. 30

**Articolo 3**

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

**Articolo 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà diffusa mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale nonché tramite la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.

Napoli, li 17.09.2018

**IL PRESIDENTE**  
Dr Pietro SPIRITO